

## Focus Famiglie separate

**La legge** È entrata in vigore due anni fa. I giudici la applicano in oltre il 90% dei casi

**I soldi** Si continua a utilizzare l'assegno, il mantenimento diretto non ha funzionato

# Affidamento condiviso Rivoluzione a metà

## I figli restano a casa con le madri

I giudici hanno risposto compatti e oggi l'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione e divorzio è diventata la norma anche nel nostro Paese. L'Italia, insomma, come la Francia, l'Olanda, la Germania o l'Inghilterra. Si può dire che sia stata una rivoluzione. Se infatti fino a due anni fa i figli di coppie separate venivano affidati quasi sempre a uno solo dei genitori, solitamente la madre, oggi la strada maestra seguita dai giudici è l'affidamento condiviso. Con percentuali che vanno dal 70-80% di Palermo fino al 95% di Bologna.

È questo il risultato di un sondaggio, realizzato per il *Corriere della Sera*, dal Centro per la riforma del diritto di famiglia che ha interpellato alcuni tra i principali tribunali italiani sede di Corte d'appello. Questo primissimo bilancio (i dati Istat saranno pronti solo tra qualche mese) arriva a due anni esat-

ti dall'approvazione di una legge fortemente voluta dalle associazioni dei padri separati ed entrata in vigore nel nostro ordinamento (16 marzo 2006) non senza polemiche.

L'indagine dice altre tre cose. La prima: i figli, soprattutto se piccoli, continuano a vivere prevalentemente con le mamme. La seconda: si continua a utilizzare l'assegno di mantenimento, non avendo avuto seguito il mantenimento diretto introdotto dalla legge. La terza: l'assegnazione della casa segue i figli. C'è, insomma — forse — l'inizio di un cambiamento culturale. Ma nella vita pratica di tutti i giorni non è cambiato granché.

«Non c'è dubbio — dice Anna Galizia Danovi, avvocato, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia — che come tutte le innovazioni normative, anche questa legge abbia ancora bisogno di tempo per essere elaborata e assimilata. Ma la risposta



**Rocco Camerata Scovazzo**  
In alcuni casi abbiamo messo i ragazzi 3 giorni con un genitore e 3 giorni con l'altro



**Carlo Montella**  
L'acquisto diretto di vestiti, cibo e libri sarebbe una fonte continua di nuove liti

che i giudici hanno dato, applicando in massa l'affidamento condiviso, ci conferma che i principi in essa contenuti vanno salvaguardati».

«Anche se non sempre la situazione nella famiglia migliora — aggiunge Ruggero Pesse, presidente della sezione famiglia della Corte d'appello di Milano — l'affidamento condiviso diventa un riconoscimento importante per i padri. Ma, soprattutto, è una spinta ai genitori a far apparire ai figli una certa capacità di dialogo; per i bambini importantissimo».

### Responsabilità da condividere

Le coppie italiane sanno che la legge è cambiata. Sembrano, invece, far ancora fatica a tradurla nel concreto. «Soprattutto i padri pensano che voglia dire una divisione degli spazi e dei tempi, un po' di giorni con

l'uno e un po' di giorni con l'altro genitore — dice Maurizio Millo, presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna —. Ma questa divisione non è nell'interesse del minore». «La condivisione dell'affidamento — aggiunge Battista Palestra, presidente del tribunale ordinario di Trento — ha il semplice significato di ricordare a tutti che padri e madri si continua a essere anche se si è separati, con tutto ciò che ne consegue in termini di partecipazione al progetto educativo». C'è chi, però, la strada dell'alternanza tra i genitori sta provando a perseguirla, come a Palermo: «Quando abbiamo ritenuto che fosse possibile, abbiamo previsto il collocamento del minore tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro — dice Rocco Camerata Scovazzo, presidente della prima sezione civile di Palermo —. Dipende dalle condizioni logistiche».

## I numeri, i percorsi

### COPPIE SPOSATE



**1**  
Scelta dell'avvocato e ricorso al tribunale ordinario

**2**  
Marito e moglie compaiono davanti al presidente del Tribunale

### COPPIE NON SPOSATE





**1**  
Scelta dell'avvocato e deposito del ricorso al Tribunale dei minorenni

**2**  
Notifica del ricorso alla controparte

### I casi di affidamento condiviso

	Milano	Bologna	Trento	Roma
TRIB. ORDINARIO	90%	95%	90%	98%
TRIB. MINORI	95%	95%	98%	98%

I numeri relativi ai casi di affidamento condiviso in sette Tribunali italiani dicono che la legge viene applicata, anche se non in tutti i suoi strumenti. Qui sotto una sorta di vademecum dei percorsi che devono seguire per l'affidamento dei figli e per la messa a punto delle questioni economiche le coppie sposate (davanti al Tribunale ordinario) e quelle non sposate (davanti al Tribunale dei minorenni)



Napoli	Reggio C.	Palermo
90%	98%	70%
90%	97%	n.p.

Nella quasi totalità dei casi il collocamento è presso la madre e il mantenimento non è diretto

**Vivere con mamma**

Assodato che i genitori devono parlarsi e prendere insieme tutte le decisioni più importanti (dalla salute alla scuola), bambini e ragazzi continuano prevalentemente a vivere con la mamma. «Di solito — spiega Mario Zevola, presidente della nona sezione civile del tribunale di Milano — i padri chiedono l'affidamento del figlio piccolo quando in famiglia c'è una situazione particolare, per esempio la madre è ammalata. Altrimenti, lo fanno quando il figlio è già grandicello, dall'adolescenza in su».

Capita ancora abbastanza spesso che le madri provino a chiedere l'affidamento esclusivo. «Le mamme — dice Franca Panuccio, avvocato e docente di diritto privato all'università di Messina — sono state un po' impaurite da questa legge, mentre l'atteggiamento dei padri è stato di maggiore curiosità. Ma dobbiamo dare del tempo; prima di capire bene quali cambiamenti ci saranno servono ancora almeno un paio di anni. E sarà fondamentale l'uso della mediazione che, almeno qui nel sud, non è ancora partita».

I giudici tendono a concedere l'esclusivo solo in casi gravi, quando vi siano malattie psichiche o tossicodipendenze, o una lontananza fisica che rende concretamente impossibile condividere la genitorialità. La conflittualità tra i genitori, invece, non è ritenuta motivo per escludere un affidamento condiviso. Anzi, ci sono tribunali — come Roma e Napoli — dove si spinge sul condiviso anche nei casi di fortissimi contrasti.

**I conflitti**

Prima dell'approvazione della legge si era molto discusso: come si può — ci si chiedeva — obbligare a dialogare due genitori che si detestano e arrivano a utilizzare i figli per farsi dispetti l'un l'altro? «Semplicemente, è successo che la conflittualità si è spostata — dice Maria Giovanna Ruo, avvocato —. È diminuita nella fase iniziale perché non si litiga più tanto sul tipo di affidamento, sapendo che salvo casi gravi sarà condiviso. Ma è aumentato tantissimo il contenzioso non emergente, quello che i giudici non vedono ma che poi finiranno per pagare i minori».

**Il nodo dei soldi**

Da nord a sud i genitori non conviventi continuano a provvedere ai propri figli con l'assegno, com'è sempre stato: non ha dunque trovato applicazione il mantenimento diretto previsto dalla nuova normativa. «Sono i genitori stessi a volere un ammontare mensile — dice per tutti Carlo Montella, presidente della prima sezione civile del tribunale di Napoli — perché l'acquisto diretto da parte di ciascun genitore, chi dei libri, chi dei vestiti, chi del cibo o delle vacanze, sarebbe una fonte continua di lite». Un peso sempre crescente sta assumendo la casa familiare: segue i figli. E sempre più spesso il suo valore viene considerato nel momento in cui si determina l'ammontare dell'assegno di mantenimento.

Maria Silvia Sacchi

» Il caso Manca il timbro della «formula esecutiva»

# Niente matrimonio? Meno tutele

## Tempi più lunghi per chi è nato da genitori non sposati

MILANO — I bambini sono gli stessi, le tutele diverse. A differenza dei figli delle coppie sposate, infatti, i figli naturali hanno meno possibilità di essere difesi nel caso in cui un genitore non paghi per il loro mantenimento. E questo perché il legislatore si è dimenticato di un timbro. Il tema è esploso con la legge dell'affidamento condiviso e sta facendo discutere i tribunali dei minorenni di tutta Italia. «Il timbro — spiega Anna Galizia Danovi, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia — è quello che viene apposto dal cancelliere e che assegna ai provvedimenti del giudice la cosiddetta formula esecutiva, senza la quale non è possibile pignorare i beni del debitore o iscriverne un'ipoteca giudiziale».

Ebbene, per i provvedimenti che riguardano i figli naturali la formula esecutiva non è prevista. Il motivo di questa differenza di trattamento sta nei tribunali a cui le coppie si devono rivolgere quando si rompono: al tribunale ordinario le coppie sposate; al tribunale dei minorenni le coppie di fatto. «La nostra procedura camerale — spiega Magda Brienza, presidente del tribunale dei minorenni di Roma — si conclude con un decreto che non ha titolo esecutivo per legge. Il legislatore non ci ha pensato. E i cancellieri (su cui ricade la responsabilità di questa scelta) non si sentono di apporre la formula esecutiva per qualcosa per

cui non è prevista. È necessario un intervento legislativo che, tra l'altro, sarebbe molto semplice da fare e a costo zero».

Il risultato? «Il risultato — risponde l'avvocato Maria Giovanna Ruo, citando un caso accaduto di recente — è che una mamma, non sposata, in grossissima difficoltà perché non lavora e con due bambini piccoli per i quali il padre non versa l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, non ha potuto ottenere il pignoramento dei beni dell'ex compagno... Ma a questi bambini chi dà da mangiare?».

In attesa che qualcosa cambi per legge, i vari tribunali vanno in ordine sparso. Così, a Milano ci sono giudici che si assumono direttamente, nella sentenza, la responsabilità di far mettere questo timbro famoso. Altri, come Bologna, che finora non hanno mai rilasciato formule esecutive ma oggi dicono di essere orientati a farlo. Altri, ancora, come Roma, do-

ve la chiusura è netta. «Tutti questi problemi nascono perché prima della legge sull'affidamento condiviso — spiega Anna Maria Zamagni, giudice al tribunale dei minorenni di Milano — noi eravamo competenti solo sulle questioni dell'affidamento, mentre tutta la parte economica legata al mantenimento veniva trattata dal tribunale ordinario, i cui provvedimenti hanno appunto efficacia esecutiva».

Una sentenza della Corte di Cassazione ha però cambiato il percorso: ha, infatti, stabilito che il tribunale dei minorenni si debba occupare di tutto ciò che riguarda la crisi della famiglia di fatto, quindi anche della parte economica. Tutti i tribunali del Paese si sono uniformati. Con un nuovo problema in più: i tempi. Lunghi e destinati ad allungarsi ancora. «Mentre i tribunali ordinari sono diffusi su tutto il territorio, quelli per i minorenni sono solo 29 — dice Mari Giovanna Ruo, avvocato, presidente della Camera minorile di Roma —. Addirittura, nel Lazio ce n'è uno solo, quello di Roma, su cui confluisce il contenzioso di tutta la regione». Tradotto in tempo: i quattro mesi che occorrono a una coppia sposata per conoscere affidamento e mantenimento dei figli, diventano più di un anno per chi sposato non è stato.



Avvocato Anna Galizia Danovi, presidente del Centro per la riforma del diritto di famiglia

M. S. S.

**L'esempio inglese**

# Un giudice dalla parte dei bimbi

di CESARE RIMINI

La legge ha due anni, si potrebbe scherzare e dire che è ancora bambina. Ma una domanda si impone: che cos'è cambiato e cos'è rimasto come prima? Sarebbe grave dover constatare che l'etichetta della bottiglia è cambiata, ma che il vino che c'è dentro è rimasto quello di prima. Un controllo dunque si impone.

Prima di tutto bisogna dire che l'affidamento condiviso è diventata la prassi. Il giudice concede l'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori quando emergono situazioni di grave pericolo per il minore che ha il diritto fondamentale di vivere e di crescere sereno. Va segnalata anche, nei casi più gravi, la soluzione di affidare il minore al Comune. Il bambino resta presso la casa di uno dei genitori, ma il Comune tiene sotto controllo la situazione a mezzo degli assistenti sociali.

Quanto alla ripartizione delle spese per il mantenimento della prole la legge dice che ciascuno dei genitori deve contribuire alla cura, all'istruzione, all'educazione e prevede anche l'ipotesi marginale di un assegno periodico per realizzare il principio della proporzionalità nel riparto degli oneri. Ma l'assegno integrativo per la verità è rimasto la regola più frequente. Nel senso che il genitore più ricco deve tenere a proprio carico, in tutto o in parte, una serie di spese e deve versare un assegno che consenta al figlio di mantenere il tenore di vita che aveva goduto quando i genitori non erano separati.

Bisogna valutare, infine, visto che l'affidamento condiviso è diventata la prassi, che cosa succede quando si manifesta la più frequente delle patologie: i genitori che dovrebbero prendere insieme le decisioni di maggiore interesse si mettono a litigare e non rispettano le regole. Nessun problema se la loro causa è ancora in corso perché il giudice deciderà anche dei loro contrasti e potrà ammonire il genitore che viola i provvedimenti, disporre il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore e anche del minore, condannare al pagamento di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 5.000 euro. Quel giudice potrà fare anche di più: cambiare le regole dell'affidamento.

Ma il vero problema si pone se il comportamento scorretto di un genitore avviene quando la causa è finita, quando il giudice ormai non c'è più. Perché allora manca la possibilità di intervento tempestivo, un nuovo procedimento deve ripartire, i tempi diventano lunghi e se il giudice non c'è o non è pronto a intervenire la situazione può diventare drammatica.

I figli sono la merce più deteriorabile del mondo. Un giudice non tempestivo non serve quasi a nulla. Il buon esempio viene dall'Inghilterra dove il giudice del pronto intervento c'è. Dove la Commissione Morton (Royal Commission on Marriage and Divorce) dice dagli anni '50 che il giudice che si occupa dei bambini deve essere una Welfare Agency, una istituzione vicina al bisogno del cittadino.

**61.153**

I divorzi in Italia nel 2007

**63.912**

I figli minori di 18 anni coinvolti nelle separazioni dei genitori nel 2006

**21.996**

I figli minori di 18 anni coinvolti nei divorzi dei genitori nel 2006



Illustrazione: FOTOLIA Fonti: Centro per la riforma del diritto di famiglia, Istat

CORRIERE DELLA SERA